



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale marittimo - Guardia Costiera

Loano-Albenga

ORDINANZA

(disciplina sull'utilizzo commerciale - locazione, noleggio nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo - dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario marittimo di Loano-Albenga)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano-Albenga e Comandante del porto di Loano:

- VISTO** in particolare, il nuovo comma 6 bis, dell'art.27 del D.lgs 171/2005 (Codice della Nautica da diporto), così come introdotto dall'art.20 del D.Lgs, che alla lette a) ha disposto l'obbligatorietà della patente nautica per gli utilizzatori dei natanti adibiti a fini commerciali nonché il nuovo comma 1 dell'art.39 del D.Lgs 171/2005 (Codice della Nautica da diporto), così come modificato dall'art.29 del D.Lgs 229/2017 relativo ai casi di obbligatorietà della patente nautica per l'utilizzo di unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri;
- VISTA** la legge 08.07.2003, n. 172 - "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
- VISTA** la Circolare prot.n.17619 del 19 giugno 2017 (a firma congiunta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d'Acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto) con la quale sono state dettate linee di indirizzo per la disciplina dell'attività di noleggio esercitata con natanti da diporto;
- VISTA** la Circolare prot.n.7930 del 22 marzo 2018 (firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d'Acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto) avente ad oggetto "Riforma Codice della Nautica da diporto. Aggiornamento disciplina natanti da diporto in noleggio", la quale, ha evidenziato che il nuovo comma 6 bis, dell'art.27 del Codice della Navigazione da diporto ha puntualmente integrato e disciplinato le modalità di conduzione dei natanti adibiti ad attività commerciali prevedendo l'obbligatorietà della patente nautica e che, pertanto, la Circolare prot.n.17619 del 19 giugno 2017 è da ritenersi non più aderente alle nuove previsioni normative nella parte in cui indicava la possibilità di prevedere in titolo professionale marittimo per il personale preposto al comando di natanti adibiti al noleggio, disponendo che le Autorità Marittime periferiche allineino i propri provvedimenti alla nuova normativa;
- VISTO** il Decreto 1° settembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili recante "requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero le moto d'acqua ai fini di locazione e

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;

VISTO Il Decreto 29.07.2008 n.146 Regolamento di attuazione al codice della nautica da diporto;

VISTO Il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

VISTA la propria Ordinanza n.29/2017 in data 11 aprile 2017;

VISTA la propria Ordinanza n.68/2017 in data 16 giugno 2017;

VISTA la propria Ordinanza n.36/2022 in data 27 aprile 2022;

VISTI gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima), nonché l'art.27 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171 (Codice della Nautica da diporto) così come modificato dal decreto Legislativo 03 novembre 2017;

ORDINA

Art.1

(ambito di applicazione)

Le presenti disposizioni integrano la normativa generale contenuta nel Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n.229 (Codice della Nautica da diporto), con particolare riferimento a quanto previsto nell'art.3 (definizione di natante da diporto), nell'art.27, comma 6 (disciplina con ordinanza dell'Autorità Marittima della locazione/noleggio dei natanti ed uso degli stessi come unità d'appoggio per le immersioni subacquee), nell'art.42 e art.47 (definizione di locazione e noleggio), nell'art.49 bis (noleggio occasionale), nonché nel titolo III del Regolamento di attuazione di cui al D.M. 29 Luglio 2008, n.146 (sicurezza per la navigazione da diporto).

In particolare esse disciplinano:

- La locazione e il noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
- L'utilizzo di natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Art.2

(definizioni)

Ai fini della presente ordinanza, le definizioni utilizzate sono quelle di cui al Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) ed al relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146, e al Decreto 01/09/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, alcune delle quali si riportano di seguito con le precisazioni ed integrazioni ritenute necessarie. In particolare:

- a) navigazione da diporto:** quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale prevede la stipula di contratti di locazione o noleggio ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso).
- b) unità da diporto:** costruzione, di qualunque tipologia e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto.
- c) natante da diporto:** qualsiasi unità da diporto a remi ed ogni altra unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: “www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi”.

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

8666, con esclusione delle moto d'acqua;

d) unità utilizzata ai fini commerciali: ogni nave di cui all'art. 3 della L. 172/2003 e ogni unità che:

- è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 del D.lgs.171/2005 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
- è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3 del D.lgs.171/2005;
- è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.

e) locazione di unità da diporto: il contratto (scritto) con il quale il locatore si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore/locatario) il godimento di un natante da diporto ovvero di un'acquascooter/moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Il conduttore esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

In base a tale definizione, la locazione può essere effettuata esclusivamente "a scafo nudo", ovvero senza conducente né equipaggio assoldato dal locatore e, come tale, comprende anche quello che è normalmente, ma impropriamente, conosciuto come "noleggio di natanti da spiaggia".

Nella locazione, pertanto, le mansioni di comandante sono svolte dal locatario il quale ne assume anche la conduzione o può delegarla ad altra persona di bordo da lui ritenuta idonea a svolgere tale mansione. Ne consegue che nel caso in cui il comandante e/o il conducente sia invece un dipendente del locatore, come ad esempio nel caso del cosiddetto "noleggio con skipper", si applicano le disposizioni in tema di noleggio.

Per la "locazione finanziaria" o "leasing nautico" si rimanda alla normativa specifica.

f) Noleggio di unità da diporto: il contratto (scritto) con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato stabilito dal noleggiatore, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare o acque interne, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante e/o il conducente).

La finalità precipua del trasporto di persone in ambito diportistico rimane quella propria del diporto e, quindi, lo spostamento via mare dei passeggeri serve per realizzare e perseguire esclusivamente delle finalità turistico-ricreative senza una finalità di collegamento tra due o più località, senza orari prefissati e/o tassativi di partenza e di rientro e senza attività programmatiche predefinite.

Pertanto, oggetto del contratto di noleggio di unità da diporto è essenzialmente l'unità stessa che viene messa a disposizione del noleggiatore con un'eventuale serie di servizi accessori collegati allo scopo turistico-ricreativo della navigazione. In questo caso, dunque, è il noleggiatore che stabilisce l'itinerario da compiere, le soste da effettuare, gli orari da rispettare per la partenza e per il rientro, dovendo avere come unico riferimento quanto concordato con il noleggiante sulla durata del noleggio e uno scopo esclusivamente turistico-ricreativo.

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

Tale attività differisce, dunque, dal trasporto passeggeri nel quale invece l'oggetto del contratto è il viaggio per il quale l'itinerario e la località di imbarco/sbarco sono prefissati e prestabiliti dal vettore, che indica all'utenza, in dettaglio, anche gli orari di partenza ed arrivo, obbligandosi a rispettarli, salvo casi di forza maggiore. In quest'ultimo caso, la volontà dei passeggeri non può influire sulle scelte di itinerario e di orario previste: questi possono solo aderirvi, acquistando il titolo di viaggio.

Ne consegue che la fattispecie "noleggio a viaggio" (ove l'itinerario, le località di imbarco e sbarco nonché gli orari di partenza e arrivo sono prestabiliti dal noleggiante), disciplinata dal Codice della navigazione, rientra nell'istituto del contratto di trasporto passeggeri con i conseguenti adempimenti amministrativi, tecnici, di sicurezza e la necessità di iscrizione del natante nei RR.NN.MM.GG.

Il noleggiatore può sub-noleggiare il natante, salvo diversa espressa clausola contrattuale, ma sia lui che l'eventuale sub-noleggiatore non possono utilizzare il natante da diporto noleggiato per effettuare trasporto di terzi "a titolo oneroso", oltretanto verso corrispettivo.

g) natanti da spiaggia: i natanti di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) del Codice della Nautica da diporto, ceduti in locazione (impropriamente definita "noleggio") da strutture balneari per utilizzo locale da parte di bagnanti, quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, acquascooter/moto d'acqua, canoe, kayak, SUP e mezzi simili.

h) passeggero: qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio o designata dal locatore per la conduzione del natante da diporto. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri. Salvo espressa deroga di legge, le unità da diporto non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso, e l'autorizzazione per un uso commerciale ai fini di locazione o noleggio non comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore e dai suoi eventuali ospiti.

Art. 3

(comunicazione di inizio attività - locazione e noleggio natanti)

1. Ferme restando le disposizioni speciali in vigore nelle Aree Marine Protette o simili, gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendono esercitare attività commerciale di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, devono presentare, all'Autorità marittima del luogo in cui abitualmente stazionano le unità da diporto durante l'esercizio dell'attività, apposita comunicazione di inizio attività, sottoscritta dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando il modello fac-simile in **Allegato 01**, così come previsto dal Decreto 1 settembre 2021 dell'allora Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili recante *"requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero le moto d'acqua ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne"*. Laddove possibile, può essere trasmessa telematicamente, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it. In tal caso, la comunicazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'Autorità Marittima competente.
2. Alla comunicazione di inizio attività sono allegati:
 - a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
 - b) elenco delle unità da impiegare distinte per numero progressivo (vedasi all.01);

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

- c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
 - d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
 - e) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare. L'adempimento in questione non è richiesto per i natanti da spiaggia. Inoltre, per ogni singolo, natante dovrà essere allegato l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni imbarcate di cui all'art. 88, all. XI, del D.M. 146/2008;
 - f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare;
 - g) Copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
 - h) In caso di noleggio, la lista dei nominativi dei conduttori impiegati con gli estremi della patente nautica in possesso (numero, ente e data di rilascio);
 - i) Copia della Licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le sei miglia ovvero in caso di noleggio) e del Certificato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF;
 - j) Copia dell'eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante per l'esercizio dell'attività di locazione ovvero di noleggio di natanti da diporto, in area demaniale marittima, ovvero copia dei contratti di ormeggio/ricovero a secco/campo boe attestanti il luogo di stazionamento dei natanti/moto d'acqua quando non in servizio e in attesa di essere locati/noleggiati, con specificato: il periodo di validità dello stesso e il numero identificativo del posto barca assegnato presso il pontile/banchina/boa/concessionario;
 - k) Copia dei documenti dell'unità di salvataggio di cui al successivo art. 4 (locazione), specificando il luogo ove risulta ormeggiata.
3. L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata di tutta la documentazione sopra descritta. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'Autorità Marittima ove è stata presentata o con annessa l'attestazione di avvenuta ricezione della p.e.c., è conservata presso la sede dell'Impresa e in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti. Gli operatori che presentano la comunicazione di cui al presente articolo, sono esonerati dalla presentazione della S.C.I.A. per l'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione.
4. I titolari di concessioni demaniali marittime destinate a strutture balneari che prevedono la locazione di natanti da spiaggia, sono esentati dagli obblighi di cui al precedente comma 1, fatto salvo quanto prescritto all'art. 4.
5. Possono esercitare le attività di cui al comma 1 anche le Società costituite all'estero di cui agli articoli 2507 ss. del Codice Civile.
6. Sono soggette alle medesime disposizioni anche le Associazioni senza fine di lucro che effettuino le suddette attività commerciali nei limiti autorizzati dalle disposizioni vigenti.
7. L'Autorità Marittima ha comunque la facoltà di richiedere, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto alle informazioni contenute nella stessa, qualora ritenesse necessario chiarire situazioni particolari. Entro il termine suddetto, l'Autorità Marittima può altresì vietare l'esercizio dell'attività, fatta comunque salva la facoltà di adottare provvedimenti in autotutela anche successivamente alla scadenza del suddetto termine, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 3, della Legge 241/90.
8. Per motivazioni inerenti alla tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, specie in contesti ove notoriamente i flussi di traffico, durante la stagione balneare, sono estremamente intensi o le condizioni di navigazione sono

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: “www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi”.

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

particolarmente complesse e comportano potenziali rischi (es. scogli semi-affioranti, forti correnti, presenza zone interdette, manifestazioni in mare ecc.) ovvero siano spesso presenti condizioni meteomarine sfavorevoli, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare il numero di persone trasportabili dai natanti impiegati in attività commerciali.

9. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio delle attività di cui alla presente Ordinanza e al Decreto 01/09/2021 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità Marittima competente, oltre a contestare le relative sanzioni, adotta provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività e procede alla cancellazione dal Registro.
10. Qualora i natanti locati o noleggiati siano impiegati in ore notturne, è obbligatorio l'uso delle cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.
11. Ogni variazione circa l'elenco delle unità indicate nella Comunicazione di inizio attività, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività, dovrà essere comunicato entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento all'Autorità Marittima competente, citando numero di protocollo e data di presentazione della comunicazione di inizio attività originaria. Eccezion fatta per la lista dei nominativi dei conduttori la cui variazione dovrà essere comunicata entro 48 ore.
12. In assenza di tali comunicazioni, non è necessario trasmettere/presentare annualmente una nuova Comunicazione di inizio attività.

Art. 4

(obblighi e divieti di carattere generale per natanti utilizzati per attività di locazione/noleggio)

1. Chi esercita l'attività commerciale di locazione o noleggio di natanti da diporto deve tenere un Registro, vidimato dall'Autorità Marittima del luogo ove esercita la propria attività, conforme al modello fac-simile in **Allegato 3**, ove annotare gli estremi dei soggetti a favore dei quali vengono stipulati contratti scritti (ovvero, esclusivamente per i natanti da spiaggia, verbali) che hanno ad oggetto la locazione o il noleggio dei natanti o acquascooter/moto d'acqua suddetti, nonché le altre informazioni ivi previste. Il titolo contrattuale o il documento fiscale (ex art. 3, comma 2 del Decreto 01/09/2021 del MIMS) devono, inoltre, essere numerati progressivamente per anno solare. Il registro deve essere tenuto presso il luogo ove si effettua l'attività e deve essere sempre disponibile per la visione/controllo da parte dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia
2. I natanti da diporto oggetto di locazione o noleggio, ai sensi del precedente comma, non possono essere impiegati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso;
3. I natanti da diporto adibiti al noleggio devono essere comandati e/o condotti da personale in possesso della patente nautica;
4. I natanti e gli acquascooter/moto d'acqua da utilizzare per l'attività di locazione o noleggio devono essere contraddistinti in modo ben visibile "caratteri di almeno 10 cm e di colore a contrasto con quello dello scafo, con il nome della ditta seguito dal numero progressivo e dal suffisso (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita):
 - **"L" – se natante autorizzato alla locazione;**
 - **"N" – se natante autorizzato al noleggio;**
 - **"S" - se natante autorizzato per attività subacquee.**

Inoltre, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) posizionata anche all'interno del natante, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima;

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

- b) fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere accidentalmente asportata o danneggiata.
5. È fatto divieto di far decorrere l'obbligazione/efficacia del contratto di locazione/noleggio da un luogo diverso da quello di abituale stazionamento dei natanti da diporto. Per luogo di abituale stazionamento si intende quello indicato nella Comunicazione di inizio attività ovvero nella concessione demaniale marittima in possesso ovvero posto di ormeggio/ricovero a secco/campo boe.
6. Il contratto di locazione/noleggio di natanti, ad esclusione dei piccoli natanti quali *jole*, pattini, sandolini, mosconi e pedalò, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, con l'obbligo della tenuta a bordo e l'indicazione delle persone imbarcate. Sul contratto dovranno essere indicati, inoltre, i dati del conduttore del natante e gli estremi del natante e gli estremi della patente nautica, quando prevista.
7. L'esercente l'attività si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone non in possesso dei previsti requisiti. Inoltre, lo stesso dovrà rifiutarsi di locare i natanti a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica, ovvero a persone che, a suo giudizio, siano ritenute non idonee alla conduzione dell'unità.
8. Ogni anno, prima di iniziare l'attività, il Titolare o rappresentante legale deve presentare una comunicazione in carta semplice con la quale attesti la volontà di proseguire nell'attività, fornendo eventualmente la necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.
9. L'operatore commerciale dovrà rifiutare la locazione/noleggio a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica, ovvero alle persone che siano ritenute non idonee alla conduzione del mezzo.

Art.5

(obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione)

1. Chi esercita l'attività di locazione di natanti da diporto e/o moto d'acqua/acquascooter, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 4, deve provvedere a quanto segue:
- a) tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente per la stipula dei contratti di locazione, sia in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa, di dimensioni adeguate e ben visibile agli utenti, che riporti almeno le seguenti informazioni:
- la dicitura: "Circondario Marittimo di Loano-Albenga - Ordinanza n°___/23" (riportando il numero della presente ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti da locare, ai sensi del precedente art. 4, comma 5;
 - la dicitura: "LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO";
 - la dicitura: "Per informazioni rivolgersi a: (specificare indirizzo, nominativo e recapito telefonico)".
- b) provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente articolo 4, comma 1: le generalità del locatario; le generalità dell'eventualmente conducente designato dal locatario; cognome, nome e data di nascita degli ospiti maggiorenni a bordo; il numero e il rispettivo anno di nascita dei minori presenti a bordo, nonché gli altri dati richiesti.
- c) Prima di consegnare il natante il locatore deve illustrare al conduttore le disposizioni che regolamentano il settore d'interesse, contenute nella presente Ordinanza,

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare ed in quella a disciplina delle attività ludico-diportistiche nonché il corretto uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo. Specifico indottrinamento dovrà essere fatto per quanto riguarda il limite di distanza dalla costa previsto dalla legge per la navigazione delle moto d'acqua e gli altri limiti d'impiego, temporali e spaziali previsti.

- d) Consegnare, in godimento autonomo, l'unità al locatario/conduuttore, col quale ne esercita la navigazione e ne assume la responsabilità, in perfetta efficienza, in buone condizioni d'uso e manutenzione per quanto attiene allo scopo, completa di tutte le dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione da intraprendere (allegato V del D.M. 29/07/2008, n. 146), munita dei pertinenti documenti di bordo, nonché coperta da valida assicurazione per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e delle persone imbarcabili/trasportate (ivi compreso il conduuttore) per gli infortuni ed i danni comunque subiti e derivanti in occasione o in dipendenza dell'attività esercitata.
- e) consegnare al locatario/conduuttore, oltre all'originale o copia conforme del contratto di locazione che deve essere conservato a bordo, un opuscolo informativo in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni:
 - Numero Blu 1530 per le emergenze in mare; numeri di telefono del locatore e della locale Autorità Marittima;
 - i prezzi applicabili e le relative condizioni;
 - l'avvertimento che: "l'unità è consegnata pienamente efficiente ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da diporto entro 1/3/6/12 miglia dalla costa (cancellare la dicitura che non interessa).
- f) Tuttavia, chi prende in locazione l'unità resta sempre direttamente responsabile del comando e della condotta della navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. Non può, inoltre, trasportare terzi a titolo oneroso (verso pagamento di un corrispettivo).
- g) Il locatario/conduuttore ad ogni modo, prima della partenza, è tenuto a verificare personalmente le condizioni dell'unità e a richiedere al locatore informazioni sulla normativa di carattere locale, comprese le Ordinanze vigenti nelle zone di mare in cui intende navigare e/o ancorare/sostare, e sull'esistenza di eventuali pericoli e divieti non segnalati. Qualora non assuma personalmente la conduzione dell'unità, deve comunque verificare che la persona da lui designata (tra gli ospiti di bordo o altra persona all'uopo arruolata e non alle dipendenze del locatore) quale conduuttore sia in possesso dei requisiti e dell'eventuale abilitazione richiesta per la navigazione da intraprendere.
- h) Fornire indicazioni circa i principali divieti e pericoli, segnalati e non, di carattere locale, nonché eventuali ordinanze ed avvisi di carattere locale;
- i) nel consegnare al locatario/conduuttore copia dell'art. 54 del D.M. 146/2008, unitamente al prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato V del medesimo Decreto, dovrà fornire ogni utile indicazione a tutte le persone a bordo circa le modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure/precauzioni da adottare in caso di emergenza;
- j) illustrare e fornire copia della regolamentazione vigente per la navigazione in aree marine protette;
- k) ferme restando le disposizioni del Codice Civile inerenti la capacità di agire, accertarsi che il conduuttore del natante ceduto in locazione: abbia compiuto almeno il 16° (sedicesimo) anno di età, sia sotto il controllo di un adulto e, se del caso, sia in possesso del titolo abilitativo previsto;

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

- l) i natanti utilizzati nelle attività di locazione e noleggio non possono essere adibiti ad attività diverse dal noleggio/locazione (es. pesca professionale, trasporto conto proprio, immersioni professionali o per ricerca scientifica, ecc.) e non possono essere destinati ad attività di servizio pubblico di linea e/o non di linea, svolto anche occasionalmente.
2. Per il comando e la condotta dei natanti presi in locazione si applicano le disposizioni previste per il comando e la condotta dei natanti da diporto in genere.
3. Il locatore deve sempre tenere approntata un'ideale unità di salvataggio dotata di salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 mt. e cavo di rimorchio destinata esclusivamente per interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati in caso di pericolo o di peggioramento delle condizioni meteomarine. Tale unità di salvataggio non è necessaria per la locazione dei natanti da spiaggia qualora il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per soccorso. Quando lo stato del mare, secondo il prudente apprezzamento del locatore è/diviene pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare.
4. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, il locatore deve fornire le "istruzioni per la locazione dei natanti" indicate nel Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, accluse alla presente ordinanza (**allegato 5**).

Art.6

(obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio)

1. Chi esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 4, deve provvedere a quanto segue:
- a) tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente ai fini della stipula dei contratti di noleggio che in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - la dicitura: "Circondario Marittimo di Loano-Albenga - Ordinanza n°___/23 (riportando il numero della presente ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente art. 4, comma 4;
 - la dicitura: "NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO";
 - la dicitura: "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo, nominativo e recapito telefonico)".
 - b) provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente articolo 4, comma 1: le generalità del noleggiatore e del comandante dell'unità; cognome, nome e data di nascita degli ospiti maggiorenni a bordo; il numero e il rispettivo anno di nascita dei minori presenti a bordo, nonché gli altri dati richiesti.
 - c) consegnare l'unità al noleggiatore convenientemente armata ed equipaggiata, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere ed in particolare, per quanto riguarda le dotazioni e certificazioni di sicurezza, alle disposizioni di cui agli articoli 78 e seguenti del D.M. 29 luglio 2008, n. 146.
 - d) rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del comandante e dell'eventuale equipaggio.
 - e) consegnare al noleggiatore/i, oltre all'originale o copia conforme del contratto di noleggio che deve essere conservato a bordo, un foglio informativo in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni:

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

- Numero Blu per le emergenze in mare 1530; numeri di telefono del noleggiante e della locale Autorità marittima;
- i prezzi applicabili e le relative condizioni;
- le generalità del comandante dell'unità e gli estremi del titolo abilitativo;
- l'avvertimento che: "l'unità è consegnata al noleggiatore pienamente efficiente, convenientemente armata ed equipaggiata, in buono stato di navigabilità, nonché completa di tutta la documentazione, delle certificazioni e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere, con particolare riguardo a quanto prescritto dagli artt. 78 e ss. del D.M. 29 luglio 2008, n 146.

Il comandante è in possesso delle abilitazioni prescritte in corso di validità, conosce l'unità e le sue dotazioni, ed è in possesso di adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferitigli dal Codice della Navigazione quale 'capo della spedizione' e, unitamente all'eventuale equipaggio, resta alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha comunque il diritto di fornire al comandante, nei limiti stabiliti dal contratto scritto, tutte le istruzioni per il viaggio o i viaggi da intraprendere".

- Ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, l'operatore commerciale comunica via mail all'indirizzo cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it la partenza, il numero di persone a bordo e la destinazione, utilizzando l'allegato 2 della presente ordinanza.

f) consegnare al noleggiatore copia dell'art. 54 del D.M. 146/2008, unitamente al prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato V dello stesso Decreto; far visionare la presente Ordinanza nonché le principali disposizioni, ordinanze ed avvisi a carattere locale. Per la navigazione in aree marine protette o simili, dev'essere fornita copia della relativa regolamentazione.

2. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto noleggiati è sempre obbligatorio il possesso almeno di una delle abilitazioni di categoria "A" previste dal D.M. 29/07/2008, n. 146, in relazione alla navigazione effettuata, nonché del Certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo dell'apparato VHF che, indipendentemente dal tipo di navigazione che si intenda intraprendere, dovrà essere installato a bordo e regolarmente funzionante.
3. Fermo restando che i natanti in genere non possono navigare al di fuori delle acque territoriali, il numero massimo dei passeggeri, che non potrà comunque eccedere quello riportato nel Certificato di omologazione del natante, non dovrà essere superiore a 12 (dodici).
4. Il comandante, prima della partenza dell'unità, dovrà fornire ogni utile indicazione alle persone presenti a bordo circa le modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure/precauzioni da adottare in caso di emergenza.

Art.7

(locazione di piccoli natanti "da spiaggia" per usi turistici di carattere locale)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti della navigazione, la locazione dei piccoli natanti, come sopra definiti, e degli apparecchi denominati "seabob" è disciplinata come segue:
 - a) la locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne (da un'ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto) e condizione meteo marine favorevoli. Pertanto è responsabilità dell'esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
 - b) la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto 29 luglio

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

2008 n.146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

- Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50 3 persone;
 - Lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino a mt. 4,50. 4 persone;
 - Lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00. 5 persone;
 - Lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 e fino a mt. 7,50. 6 persone;
 - Lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50. 7 persone;
 - Lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50. 9 persone;
- c) per i natanti omologati prodotti in serie, il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla "targhetta del costruttore");
- d) i natanti da spiaggia e gli apparecchi denominati "seabob" possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a 14 anni salvo quanto previsto dalla Federazione Italiana Vela per le derive veliche dei circoli sportivi;
- e) contrassegnare in modo ben visibile i natanti da diporto e le moto d'acqua con il nominativo della Ditta/Società e numero progressivo come da precedente articolo 04;
- f) l'operatore commerciale, qualora non sia munito del Brevetto di Assistente ai Bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tale requisito;
- g) l'operatore commerciale deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di assistenza, anche a motore, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi d'urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati;
- h) il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo;
- i) l'esercente attività di locazione deve tenere un registro semplificato, come da facsimile in allegato 4, in cui dovrà riportare obbligatoriamente almeno i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, nonché eventuale recapito telefonico, oltre all'indicazione del numero totale delle persone e la durata della locazione. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli Organi di controllo;
- j) è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Autorità Marittima locale e competente per territorio.
- k) Chi cede natanti da spiaggia in locazione deve accertarsi che, ferme restando le disposizioni del Codice Civile per quanto riguarda la capacità di agire, il conduttore del natante abbia compiuto l'età prevista dall'art 39 del Codice della Nautica da Diporto. Le predette unità possono essere condotte da persone che abbiano compiuto almeno il 14° anno di età.
- l) La locazione dei natanti a remi ed a pedali è vietata con vento superiore a "vento moderato" (Forza 4 della scala Beaufort, corrispondente a 11÷16 nodi di vento). La locazione degli altri natanti avviene sotto la completa responsabilità del locatore, che dovrà comunque valutare – prima di affidare i mezzi – le condizioni meteorologiche in atto e le previsioni a breve termine, a seconda del tipo di unità locata e del grado di esperienza del cliente.
- m) Il locatore ha facoltà di richiedere alla persona affidataria una formale dichiarazione di capacità nel nuoto.
2. La navigazione di tali natanti è sempre vietata oltre i 500 metri dalla costa. Oltre i 300 metri è necessario dotare tali unità delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione effettuata;
3. È fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente articolo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative;

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

4. Il conduttore/locatario dovrà essere, a sua volta, correttamente informato in relazione all'obbligo di rientro a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, successivo all'inizio della locazione.
5. L'operatore commerciale dovrà rifiutare la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica, ovvero alle persone che siano ritenute non idonee alla conduzione del mezzo.

Art. 8

(locazione delle moto d'acqua/acquascooter)

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti articoli, il locatore delle moto d'acqua/acquascooter è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e dovrà debitamente informare i locatari delle norme previste dalle vigenti Ordinanze.
2. Il locatore dovrà accertarsi che il locatario o il conducente abbiano compiuto 18 anni di età e sia in possesso della patente nautica in corso di validità. Dovrà altresì rendere edotto il locatario del numero massimo delle persone trasportabili, delle dotazioni di sicurezza obbligatorie e il loro utilizzo, nonché delle misure/precauzioni da adottare in caso di emergenza.
3. L'operatore commerciale dovrà rifiutare la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica, ovvero alle persone che siano ritenute non idonee alla conduzione del mezzo.

Art. 9

(Natanti da diporto utilizzati per altre attività turistico–balneari)

1. L'utilizzo di natanti da diporto per l'esercizio dello sci nautico rimane disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione locale in materia di sicurezza balneare e/o da eventuali titoli concessori. In caso di noleggio di natanti da diporto ai fini suddetti, si applicano inoltre le specifiche disposizioni di cui alla presente ordinanza, per quanto non in contrasto con il prefato Decreto Ministeriale. Permane comunque il divieto di impiegare, per la pratica dello sci nautico e delle attività analoghe, natanti da diporto in locazione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, si applicano, inoltre, per quanto possibile, anche a tutte le altre attività analoghe che comportano il rimorchio o il traino di persone, quali ad esempio: paracadutismo ascensionale e rimorchio di galleggianti comunemente denominati "banana boat" e similari le quali richiedano il servizio a scopi sportivi o ricreativi.
3. Il conduttore del natante (noleggiato) trainante, utilizzata per lo sci nautico e attività similari, dovrà essere maggiorenne ed in possesso di patente nautica in regolare corso di validità, indipendentemente dalla potenza del motore installato. Inoltre, il conduttore dovrà essere sempre assistito a bordo da un'altra persona, maggiorenne, esperta nel nuoto.
4. Il noleggiante è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei natanti noleggiati allo scopo e dovrà debitamente informare i noleggiatori dei contenuti delle Ordinanze e normative vigenti in materia.

Art.10

(Persone trasportabili per attività di locazione e noleggio e per i natanti utilizzati da appoggio alle immersioni subacquee)

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

1. Per i natanti da diporto in possesso di marcatura CE il numero delle persone trasportabili è quello indicato nella relativa dichiarazione di conformità CE. Per i natanti da diporto privi di marcatura CE il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione.
2. Per i natanti da diporto adibiti al noleggio in possesso di marcatura CE ovvero privi di marcatura CE, indipendentemente dal numero di persone trasportabili indicate nella certificazione, nonché dalle dotazioni di salvataggio effettivamente presenti a bordo, potranno trasportare al massimo 12 passeggeri. Per il trasporto di un numero di passeggeri superiore a 12 si applicano le norme specifiche in materia, ai sensi dell'art. 78 del D.M. 29 Luglio 2008 n. 146 e della Circolare Ministeriale n. 20473 del 20/07/2016.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato come disposto dall'art. 60 comma 3 del D.M. 29 Luglio 2008 n. 146.

Art.11

(Obblighi per natanti utilizzati dai centri di immersione e addestramento in appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo)

1. Fermo restando le disposizioni impartite dall' art. 9 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 gli operatori commerciali devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) Per la conduzione dei natanti adibiti ad appoggio per i praticanti immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo, è obbligatorio il possesso della patente nautica di categoria A o superiore nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore;
 - b) A bordo di ogni natante deve essere presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali o internazionali riconosciute;
 - c) A bordo di ogni natante deve essere presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo;
 - d) Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle normative vigenti;
 - e) I natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui al presente articolo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati dall'allegato V al Decreto 146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del medesimo decreto;
 - f) Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall'Autorità marittima, sul quale riportano:
 - gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - i nominativi del conduttore munito di patente nautica e dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - Il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - Il numero di partecipanti all'immersione.
 - g) Gli operatori di assistenza subacquea comunicano via VHF ovvero a mezzo

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: “www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi”.

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

telefonico alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga l'orario di inizio e fine delle attività subacquee.

2. Maggiori informazioni di dettaglio in merito alla disciplina delle attività subacquee a scopo turistico-ricreativo sono consultabili su dedicata ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga consultabile sul sito nella sezione ordinanze.

Art. 12 **(sanzioni)**

1. I trasgressori, ove il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171 e ss.mm.e ii. Codice della nautica da Diporto, saranno ritenuti responsabili di ogni evenienza che possa derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.
2. L'inosservanza della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art.53 e dell'art.55 comma 1 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171, così come modificato dal decreto Legislativo 03 novembre 2017, n.229.

Art. 13 **(disposizioni finali)**

1. La presente ordinanza, entra in vigore decorso 15 giorni dalla data della sua pubblicazione ed abroga e sostituisce le ordinanze n.29/2017 in data 11 aprile 2017, n.68/2017 in data 16 giugno 2017 e la n.36/2022 in data 27 aprile 2022 abrogando, altresì, ogni altra disposizione difforme o con essa in contrasto.
2. Tutti coloro i quali hanno già presentato la comunicazione di inizio attività, in conformità a quanto stabilito dalla sopracitata Ordinanza, sono tenuti a prendere diretti contatti con questo Comando al fine di verificare l'eventuale necessità di produrre documentazione integrativa. In mancanza di tale incombenza l'attività si intenderà ad ogni effetto cessata con conseguente necessità di presentare tutta la documentazione di cui ai precedenti articoli.
3. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le della presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:
 - ✓ distribuzione a Enti, Società, Circoli sportivi, Associazioni ed Imprese interessate;
 - ✓ pubblicazione alla pagina **"Ordinanze ed Avvisi"** del sito istituzionale **"www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi"**.

Loano (SV).

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro VENUTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: **"www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi"**.

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Capitaneria di porto di / autorità acque interne _____

Il sottoscritto _____, nato a _____,
 il _____, residente a _____, C.F. _____, legale rappresentante
 di ☐ Società/Ditta individuale di locazione /noleggio, ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo,
☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____,
 Prov. _____, in _____ del Registro delle imprese presso la
 n. _____ tel. _____ / _____, iscritta al n. _____ di _____, C.C.I.A.A. _____ P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio
 alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n. ____ con base di imbarco
 nel Comune di _____, in località _____;

**che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il
 conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;**

**che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona
 maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.**

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____
 Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
 spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.itSito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO LOANO-ALBENGA
cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

**COMUNICAZIONE AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE PER
UNITÀ ADIBITE AL NOLEGGIO**

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov (____) il _____ e
residente
a _____ Prov (____) in via/piazza _____
C.F. _____, tel/cell. _____
e/mail _____ PEC _____
In qualità di operatore commerciale della Ditta _____
ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'Ordinanza n° 98/2023 del 10 novembre 2023.

COMUNICA

Che il natante da diporto indicato al n° _____ della comunicazione di inizio attività, in data _____ partirà, per attività di noleggio, dal porto/approdo/pontile galleggiante/campo boe di _____ sito nel comune di _____ alle ore _____ con il seguente numero di persone _____ (equipaggio + passeggeri) con destinazione _____.
L'attività terminerà indicativamente alle ore _____.

_____, _____
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

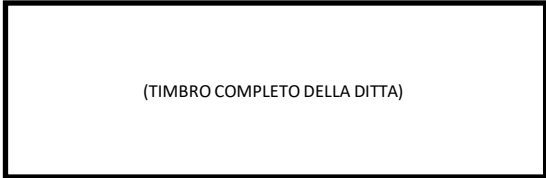
Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530



REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

NUMERO PROGR.°	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITÀ LOCATARIO/ NOLEGGIATORE	DOC. RICONOSC. LOCATARIO/ NOLEGGIATORE	RECAPITO TELEFONICO LOCATARIO/ NOLEGGIATORE	GENERALITÀ CONDUTTORE ED ESTREMI DELLA PATENTE NAUTICA (OVE PREVISTA)	PASSEGGERI		ORARIO INIZIO/FINE DEL CONTRATTO		FIRMA DIPENDE NTE CHE HA COMPILA TO IL REGISTR O
							ADULTI (NR. E GENERALITÀ COMPLETE)	MINORI (NR. E ANNO DI NASCITA)			

presente registro si compone di n. _____ pagine numerate, siglate e timbrate con sigillo d'ufficio.

_____, _____
(Luogo e data)

VISTO
AUTORITÀ MARITTIMA

REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA[illegible]**Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga**

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Indirizzo: 10126 Palermo - 10125 Boario (SV)
 contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
 spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: “www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi”.

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

**Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, Decreto 1° settembre 2021 da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore
in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.**

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) CONDUTTORE: indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità;
- b) PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO, l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE, l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) STACCO DI SICUREZZA, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITA', con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) LIMITI DI VELOCITA', con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) INGRESSO E USCITA DAI PORTI, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'Autorità Marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE, con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) SUBACQUEO IN IMMERSIONE, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- j) PRECEDENZE, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- k) ANCORAGGIO, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- l) NAVIGAZIONE CON ONDA, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

- di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta e' stata scavalcata.
- m) USO DEL VHF, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- n) FANALI DEI PORTI, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- o) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITA', con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Franchelle - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530